

Allegato n. 4
(punto 2.2 del PRAL)
Censimento amianto, registri e sistema informativo

Modulo NA/1 – NOTIFICA DI PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE O LUOGHI

Al dipartimento di Prevenzione Medico della ASL di _____
Il/la sottoscritto Cognome _____ Nome _____
nato a _____ prov. _____ il ____/____/____
residente in Via/Piazza _____ n. ____ Frazione/Località _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____
Codice Fiscale _____
Telefono _____ Fax _____
Indirizzo di posta elettronica _____
in qualità di: proprietario amministratore condominio rappresentante legale

dichiara

1. Indirizzo dell'edificio o del luogo con presenza di amianto

Via/Piazza _____ n. ____ Frazione/Località _____
CAP _____ Comune _____ Provincia _____

In caso di ditta/società/struttura aperta al pubblico [vedi (*) punto 2], indicare la denominazione:

2. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o luogo con amianto

- Abitazione Uffici
 Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (* specificare) _____
 Fabbrica/Azienda
 Altro (specificare) _____

(*) Scuole di ogni origine e grado – Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA) – Uffici della pubblica amministrazione – Impianti sportivi, palestre, piscine – Alberghi e Case alloggio – Centri commerciali – Istituti penitenziari – Cinema, teatri, sale convegni – Biblioteche – Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo)

3. Luoghi dove è presente l'amianto:

- Fabbricato
 Impianto
 Deposito in area coperta
 Deposito su terreno
 Amianto naturale

4. L'amiante è: Confinato non confinato (*)

(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica permanente

5. Il sito con presenza di amianto è Accessibile (**) non accessibile

(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito

6. Indicazioni su manufatti contenenti amianto

Parametro	Amianto in matrice friabile		Amianto in matrice compatta	
	Coibentazione di strutture murarie o metalliche	Coibentazione di impianti termici, tubazioni	Pareti o pannelli in cemento amianto, camini	Pavimenti in vinil amianto
Anno di posa (aaaa)				
Quantità (Kg o mc)				
Superficie esposta alle intemperie (mq)				
Stato di conservazione (*)				
Condizione del materiale in amianto (**)				

(*) Danneggiato meno del 10% (<10%) / più del 10% (>10%)

(**) Friabile – Non friabile (Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale)

7. Vi è attività nel sito con amianto SI NO (dimessa)

8. E' stato programmato l'intervento di bonifica SI NO

9. (se si) Tipo d'intervento programmato Rimozione Confinamento
 Altro _____

Data _____

Firma del dichiarante (leggibile per esteso)

D.G. Sanità

(BUR20080121)

D.d.g. 18 novembre 2008 - n. 13237

Approvazione del "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto» e contestuale abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE SANITÀ

Premesso che la Regione Lombardia è impegnata nella prevenzione sanitaria dei rischi legati alla esposizione delle fibre di amianto sia in ambienti aperti che in ambienti lavorativi e ha in particolare:

8 sviluppato il ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività di controllo delle ASL lombarde attraverso l'emanazione di specifiche linee guida al fine di fornire criteri e uniformità delle azioni di prevenzione sanitaria sul territorio lombardo;

8 individuato l'obiettivo strategico, nell'ambito del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), approvato con d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1526, la rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016;

8 sviluppato strumenti per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto;

Richiamata la d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000 "Approvazione delle Linee guida relative alle modalità attuative degli obiettivi strategici e dei progetti speciali previsti dal progetto obiettivo - Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in Regione Lombardia 1998-2000» contenente, tra l'altro, l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto;

Richiamati i d.d.g. n. 20018 del 29 dicembre 2005 e n. 1669 del 10 febbraio 2007 di costituzione del Gruppo di Lavoro Nucleo Amianto, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 17/2003, con il compito di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL cui hanno partecipato anche le DD.GG. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e Qualità dell'Ambiente;

Valutata la necessità da parte del gruppo di lavoro Nucleo A-1 mianto di aggiornare l'algoritmo sopracitato in quanto non più coerente con l'obiettivo strategico del Piano Regionale Amianto di rimozione dell'amianto dal territorio lombardo entro il 2016, di non semplice utilizzo e non sufficientemente discriminante lo stato di degrado delle coperture di cemento amianto;

Richiamata la d.g.r. 17 marzo 2008, n. 6/36262 con cui sono state approvate le "Linee guida per la gestione del rischio amianto» che demanda al Direttore Generale Sanità, con proprio atto, l'approvazione dell'aggiornamento della citata procedura;

Dato atto che il Gruppo di lavoro Nucleo Amianto in data 8 ottobre 2008 in seduta plenaria ha approvato il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto;

Dato atto altresì, che il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risponde alle citate esigenze e sostituisce integralmente l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. 4 ottobre 2000 n. 7/1439;

Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il DPEFR 2008-2010 che specifica gli obiettivi operativi 5.1.3.2 Individuazione e applicazione degli interventi di prevenzione ritenuti più efficaci per la riduzione degli infortuni sul lavoro e il miglioramento della sicurezza negli ambienti di vita e 5.1.3.3 Attuazione di progetti di semplificazione e sburocratizzazione in materia di sanità pubblica e veterinaria;

Vista la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio collegate. Collegato» che avvia la revisione delle attività di prevenzione sulla base dell'evidenza scientifica, sull'efficacia e sulla semplificazione dell'azione amministrativa e sulla razionalizzazione del sistema sanitario regionale;

Visto il PRS dell'VIII legislatura che individua l'asse 5.1.3 "Prevenzione»;

Richiamata la d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1526 "Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla l.r. 29 settembre 2003 n. 17;

Vista la l.r. 29 settembre 2003, n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto»;

Visto il d.m. 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Ritenuto infine di disporre la pubblicazione del presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità www.sallita.regione.lombardia.it;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale» nonché i provvedimenti organizzativi dall'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare il Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce l'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000;

2. di pubblicare il presente atto, completo del proprio allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità www.sallita.regione.lombardia.it.

Il direttore generale sanità:
Carlo Lucchina

ALLEGATO A

Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto

Il presente Protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi svolge.

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l'applicazione dell'Indice di Degrado (ID) ed è condotta attraverso l'ispezione del manufatto.

Se il manufatto presenta una superficie danneggiata - ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture - in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal d.m. 6 settembre 1994, privilegiando l'intervento di rimozione.

Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all'ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l'applicazione dell'Indice di Degrado.

Il risultato dell'applicazione dell'ID è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, dovrà attuare.

Qualora il risultato dell'Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge, ai sensi del d.m. 6 settembre 1994 dovrà comunque:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un'adeguata documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.

Indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (ID)

A) **Grado di consistenza del materiale** (da valutare con tempo asciutto, utilizzando una pinza da meccanici o attrezzo simile) si dà valore:

- 1 se un angolo flessibile con una pinza si rompe nettamente con suono secco

2 se la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo

B) Presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe, si dà valore:

- 0 se assenti
- 2 se rare
- 3 se numerose

C) Presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento, si dà valore:

- 0 se assenti
- 3 se presenti

D) Friabilità/sgretolamento, si dà valore:

- 1 se i fasci di fibre sono inglobati completamente
- 2 se i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente
- 3 se i fasci di fibre sono facilmente asportabili

E) Ventilazione, si dà valore:

- 1 la copertura **non si trova** in prossimità di bacchette di ventilazione o flussi d'aria
- 2 la copertura **si trova** in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d'aria

F) Luogo di vita/lavoro, si dà valore:

- 1 copertura **non visibile** dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)
- 2 copertura **a vista** dall'interno

G) Distanza da finestre/balconi/terrazze, si dà valore:

- 1 se la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi
- 2 se vi sono finestre/terrazze/balconi prospicienti ed attigue

H) Aree sensibili, si dà valore:

- 1 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura
- 3 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura

1) Vetustà (in anni) fattore moltiplicatore, si dà valore:

- 2 se la copertura è stata installata dopo il 1990
- 3 se la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990
- 4 se la copertura è installata prima del 1980

Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data di realizzazione dell'edificio.

$$ID = (A + B + C + D + E + F + G + H) \times I \text{ (vetustà)}$$

Risultato:

1) *ID inferiore o uguale a 25*: nessun intervento di bonifica. È prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;

2) *ID compreso tra 25 e 44*: esecuzione della bonifica* entro 3 anni;

3) *ID uguale o maggiore a 45*: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

LEGENDA:

* I metodi di **bonifica** previsti dalla normativa sono la **sovracopertura l'incapsulamento e la rimozione**.

La **sovracopertura** consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.

L'**incapsulamento** prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante.

Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice. Tale intervento non desime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.

La **rimozione** prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.